

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni  
Avvocato **Stefano** Legnani  
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan  
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso  
Avvocato **Carlo** Testoni  
Avvocato **Paolo** Casati

Via Giovio 16  
22100 **Como**  
Tel. +39 031 262257  
Fax +39 031 270274  
[info@studiotestoni.it](mailto:info@studiotestoni.it)  
[www.studiotestoni.it](http://www.studiotestoni.it)

**8.2021**

Luglio

# **Decreto Sostegni-Bis**

## **Crediti d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**

### **Sommario**

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>2</b>
<b>2. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: BENEFICIARI .....</b>	<b>2</b>
<b>3. RICHIESTA DEL CREDITO .....</b>	<b>3</b>

## **1. PREMESSA**

Con il Provvedimento 15 luglio 2021 n. 191910/2021 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, introdotto dall'art. 32 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-Bis). La riproposizione del credito d'imposta ricalca in gran parte il credito concesso con il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

L'invio delle istanze dovrà avvenire telematicamente tramite i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato **entro il 4 novembre 2021**.

## **2. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: BENEFICIARI**

### **Spese agevolate**

La riproposizione del credito d'imposta sanificazione e DPI presenta similitudini con l'art. 125 del D.L. 34/2020: concorrono alla formazione del credito d'imposta le spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti. In aggiunta all'art. 125 del D.L. 34/2020 nel nuovo credito d'imposta rientrano anche le spese sostenute **per la somministrazione di tamponi COVID-19 a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative ed istituzionali esercitate**.

Per la fruizione del credito d'imposta è necessario indicare le spese sostenute esclusivamente nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**.

Sono agevolabili le spese sostenute per:

- a. La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b. La somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari della misura;
- c. L'acquisto di dispositivi di protezione individuale quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d. L'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e. L'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f. L'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

### **Soggetti ammessi**

Rientrano nell'ambito applicativo della norma:

1. Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione;
2. Enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti.;
3. Le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

**Modalità di fruizione**

**Sono ammesse anche le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale** (tipicamente il B&B). Per poter fruire del credito tali strutture devono essere in possesso del codice identificativo regionale o, in mancanza, produrre una autocertificazione in merito allo svolgimento di attività ricettiva di *Bed and Breakfast*.

**Misura: 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, con un limite massimo fruibile di 60mila Euro (il credito d'imposta non può essere superiore a detto importo).

**Comunicazione all'Agenzia delle Entrate:** I soggetti in possesso dei requisiti previsti per accedere al credito d'imposta dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate – in via telematica – **dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021** l'ammontare delle spese ammissibili sostenute esclusivamente nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Il contribuente riceverà risposta entro 5 giorni.

**Utilizzo:** Il credito d'imposta potrà essere utilizzato nella Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (2021) o, in alternativa, in compensazione con il Modello F24, con conseguente obbligo di far transitare il Modello di versamento esclusivamente dai canali telematici dell'Agenzia.

### **3. RICHIESTA DEL CREDITO**

Per l'ottenimento del credito è necessario inoltrare preventivamente una comunicazione alla Agenzia delle Entrate, anche tramite un intermediario abilitato quale è il nostro Studio.

I Clienti che redigono esternamente la contabilità potranno servirsi dello Studio comunicandoci gli importi sostenuti:

<b>Credito spese sostenute per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art. 32 DL 73/2021)</b>	
Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021	€ .....

Ricordiamo che le spese si intendono sostenute secondo i seguenti parametri:

- Per esercenti arti e professioni ed Enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata) in base al **criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. **Ad esempio** un intervento ammissibile iniziato a giugno 2021, con pagamenti effettuati sia nel 2021 sia nel 2022, consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2021. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al comma 5 dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;

- Per imprese individuali, società, Enti commerciali ed Enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria in base al **criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Lo Studio può fare riferimento ai **documenti di spesa e/o pagamento già pervenuti allo Studio** da parte dei Clienti cui forniamo il servizio di tenuta della contabilità;

**Data la peculiarità della misura di fruizione di questi specifici crediti di imposta suggeriamo un contatto tra i Clienti interessati e i loro referenti di Studio.**

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.

